

motivata istanza per un numero massimo di cinque rate tutte comprese entro l'anno solare. In caso di concessione della rateizzazione saranno dovuti gli interessi di dilazione in misura pari al tasso legale dell'anno in corso maggiorato di due punti con decorrenza dalla originaria scadenza del pagamento del canone.

- 18) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 19) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 20) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 369,00 tramite versamento virtuale con F23, nonché alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00.**

IL CONCESSIONARIO
Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ortona, Via Cervana, snc

Ancona, addì **25 AGO. 2020**

IL CONCESSIONARIO
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 04/08/20 al n° 146 serie 1 con l'esazione di euro 483,00

L'Ufficiale Rogante
(Avv. Matteo Paroli)

Validità prorogata fino al 14/07/2025 ai sensi dell'art. 199 comma 3 (2a b) del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 28 GEN. 2022
L'Ufficio Rogante
Avv. Matteo Paroli

Validità prorogata fino al 14/07/2026 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

21 GIU. 2022

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

N. 04-17 del registro

N. 1648 del repertorio

Concessioni - Anno 2020

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | PRIMO RILASCIO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RINNOVO |
| <input type="checkbox"/> | RINNOVO CON MODIF. |
| <input type="checkbox"/> | VARIAZ. INTESTAZIONE |

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata dal Sig. Garraffo Stefano, in qualità di legale rappresentante della società Fiore S.r.l. C.F./P.IVA 01213190695, con sede legale in Ortona (CH) via Cervana, snc, prot. n. ARR-4376 del 07/04/2020 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR-9099 in data 05.08.2020
Vista la precedente licenza n. 27/2016 del 03/08/2016;
Vista la pubblicazione della domanda di nuova concessione in data 10/04/2020 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-5679 in data 15/05/2020;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ortona, acquisita al prot. n. ARR6165 del 28/05/2020;
Visto il parere rilasciato con nota prot. n. 6629 in data 18/04/2020 dalla Capitaneria di Porto di Ortona, acquisito al prot. n. ARR-4760 in data 20/04/2020;
Visto il parere rilasciato con nota prot. n. 15327 in data 11/06/2020 dal Comune di Ortona, acquisito al prot. n. ARR 6757 in data 12/06/2020;
Vista la nota dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Abruzzo e Molise, Sede di Pescara acquisita al prot. ARR n. 4707 del 17/04/2020;
Vista la determinazione n. DPC026/132 in data 20 giugno 2016 della Regione Abruzzo, Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Attività Tecniche, con cui si autorizza ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. e dell'art 45 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. l'intervento proposto dalla Società Fiore srl, rispettando le prescrizioni ivi riportate;
Visto il certificato di prevenzione incendio in corso di validità prat. N. 25738 PIN 18081 SCIA del 22.6.2017 rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. N° 2893 del 22/04/2020;
Vista la delibera n. 26 in data 04/06/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88 D.lgs. n.159/2011 in data 03/06/2020 PR_CHUTG_Ingresso_0043021_20200603 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Vista la nota prot. n. 20170/RU del 03/06/2020 dell'Ufficio delle Dogane di Pescara, recante nulla osta ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 4.610,37 richiesto con atto di accertamento n. 04-8/20 del 13/01/2020;
Vista l'appendice n° W56760 alla polizza n. Z074273 dell'importo di € 180.000,00 emessa in data 27.07.2020 dalla società Zurich Insurance P.l.c., a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;
Vista la polizza assicurativa n. 134B2121 emessa in data 23/01/2020 dalla società Zurich Insurance P.l.c per l'importo di € 2.500.000,00 quale assicurazione RCT-RCO;
Vista la polizza n. 134B2225 emessa in data 09.07.2020 dalla società Zurich Insurance P.l.c. per l'importo di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

Alla Fiore S.r.l.

codice fiscale 01213190695

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo della superficie di mq. 2.554,40 situato nel Comune di Ortona e precisamente in Banchina Nord Nuova del Porto di Ortona, catastalmente individuato al foglio di mappa 26 particella 4241 allo scopo di mantenere un'area scoperta di mq. 2.523,74 per il deposito balle di CDR/CSS (Combustibile Derivato da Rifiuti/Combustibile Solido Secondario) nonché serbatoio carrabile per l'accumulo delle acque di prima pioggia e serbatoio di stoccaggio delle acque antincendio, un locale tecnico di mq 16,00 ed un box di mq 14,66 da destinare ad uso ufficio e WC

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2020 = € 4.610,37 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 48 dal 15/07/2020 al 14/07/2024.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza;
- 4) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 5) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 6) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 7) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 9) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 10) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 11) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 12) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 13) Eventuali manufatti e installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.
- 14) L'allestimento di manufatti e di strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità.
- 15) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 16) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lsg. 152/2006.
- 17) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018 presentando